SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 665, 94 e 220-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

e

12ª (Igiene e sanità)

(RELATORI VETTORI e MINNOCCI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali (n. 665)

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1977 (V. *Stampati nn.* **165, 231** *e* **258**)

d'iniziativa dei deputati SERVELLO, BOLLATI, TREMAGLIA, d'AQUINO, PALOMBY Adriana, CERQUETTI, BORROMEO D'ADDA (165); MALAGUGINI, BERLINGUER Giovanni, TRIVA, CHIOVINI Cecilia, QUERCIOLI, TORTORELLA, PEGGIO, BALBO, BALDASSARI, CARRÀ, CORRADI Nadia, CALAMINICI, LEONARDI, MARGHERI, VENEGONI, ZOPPETTI (231); ANIASI, COLUCCI, GORLA, MASSARI, BONINO Emma (258)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 maggio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle responsabilità sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano (n. 94)

d'iniziativa dei senatori LUZZATO CARPI, PITTELLA, CATELLANI, POLLI, COLOMBO Renato, VIVIANI, CIPELLINI, CARNESELLA, DE MATTEIS, MINNOCCI, DALLE MURA, LEPRE, LABOR, SCAMARCIO, FABBRI, FABIO, FINESSI, FERRALASCO e DI NICOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1976

Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano) e ANIC di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti (n. 220)

d'iniziativa dei senatori MERZARIO, BELLINZONA, BOLLINI, CIACCI, DE SIMONE, GAROLI, MAFAI DE PASQUALE Simona, MILANI, PETRELLA, PISCITELLO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, ROMEO, SQUARCIALUPI Vera Liliana e VENANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1976

Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 1977

PARTE I

ONOREVOLI SENATORI. — È stata diffusamente considerata da tutti gli organi di informazione, ed è stata anche largamente dibattuta nelle assemblee parlamentari, la gravità dei fatti che hanno ispirato i disegni di legge n. 94 e n. 220: il primo presentato il 5 agosto 1976, dai senatori Luzzato Carpi ed altri del Gruppo socialista, il secondo presentato l'8 ottobre 1976, dai senatori Merzario ed altri del Gruppo comunista (entrambi riportati nel presente stampato). Sono diretti a far luce su cause, responsabilità, conseguenze, rimedi, misure di prevenzione in relazione al disastro di Seveso ed anche in relazione (limitatamente al disegno di legge n. 220) all'incidente di Manfredonia ed allo stato di inquinamento della zona industriale di Priolo-Melilli. A tal fine propongono entrambi la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

La necessità di evitare dibattiti concorrenti, contemporanei e non produttivi per disegni di legge di analogo contenuto presentati nei due rami del Parlamento, ha portato la materia alle Commissioni riunite 10ª e 12ª assieme al testo del disegno di legge n. 665, approvato dalla Camera dei deputati in seguito alla unificazione di tre proposte legislative e diretto anch'esso alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Fra i pareri espressi favorevolmente dalle diverse Commissioni del Senato sui disegni di legge nn. 94, 220 e 665, è da considerare in modo particolare quello della Commissione speciale per i problemi ecologici, che raccomanda un coordinamento unitario dei tre testi, e comunque di dedicare un particolare esame ai problemi dell'inquinamento globale e progressivo dei territori in questione.

Il disegno di legge n. 665 considera il disastro di Seveso come oggetto di specifica indagine, ma prevede che la futura Commissione raccolga — sulla base degli accertamenti eseguiti (art. 3) — elementi di valutazione sui rischi potenziali, in generale, connessi con le attività industriali, per proporre normative, servizi e controlli adeguati ed efficaci, così che viene sostanzialmente a travalicare il singolo problema di Seveso. Pertanto, le Commissioni riunite 10ª e 12ª hanno esaminato la materia sulla base di detto testo, considerandolo come assorbente gli altri due, sia per la possibilità di tradurre l'inziativa legislativa più rapidamente in legge definitiva dello Stato, sia per la sua rispondenza agli interrogativi più pressanti di ordine generale e di ordine specifico inerenti alla vicenda di Seveso. Bisogna inoltre tener presente che la Camera dei deputati, dopo un esauriente dibattito presso le Commissioni competenti, ha approvato in Assemblea il disegno di legge n. 665 con una larghissima maggioranza (320 su 356 presenti). Occorre infine considerare, nell'affrontare gli aspetti più generali del problema, che i disegni di legge nn. 94 e 220 (così come del resto anche le tre iniziative conglobate nel disegno di legge n. 665) hanno avuto origine in epoca alquanto anteriore al dibattito che alla Camera ha portato all'approvazione del disegno di legge n. 665, dibattito nel quale pertanto ci si è valsi di conoscenze più apapprofondite dei fatti e si è potuto tener conto dei provvedimenti presi dai pubblici poteri ai diversi livelli. A tale riguardo occorre anzitutto mettere in evidenza i provvedimenti legislativi con i quali si è risposto alle esigenze immediate: il decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito con modificazioni nella legge n. 615 del 19 agosto 1976, ed il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito con modificazioni nella legge n. 688 dell'8 ottobre 1976, entrambi recanti interventi o comunque disposizioni urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche. Si sono avuti poi, come è noto, molteplici interventi di vari organismi pubblici, coordinati dalla Regione Lombardia e dal Ministero della sanità. Occorre anche menzionare l'efficiente opera della Commissione istituita presso il Ministero del lavoro, e si deve infine ricordare che sui fatti di Seveso è in corso anche un procedimento giudiziario, con costituzione di parte civile, per i danni subiti, da parte dell'amministrazione pubblica locale.

In relazione a questi molteplici interventi, mi preme sottolineare l'esigenza che la futu-

ra Commissione parlamentare d'inchiesta provveda a coordinare i propri lavori con quelli di tali organismi, tenendo conto anche dei contributi e degli accertamenti di fatto emersi in queste attività.

Venendo a considerare la sostanza del problema, si deve rilevare come la legislazione e le norme regolamentari in materia di industrie pericolose non siano del tutto assenti, come taluni affermano, esistendo il Testo unico delle leggi sanitarie (articoli 216 e 217), in collegamento con l'elenco delle industrie insalubri o pericolose, aggiornato fino al novembre 1967. Esiste inoltre, contro l'inquinamento atmosferico, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed infine la ben nota « legge Merli », che costituisce una organica normativa per la lotta contro gli inquinamenti delle acque. Personalmente ritengo che, pur essendo necessario provvedere ad una pur cauta e ponderata revisione ed integrazione della legislazione in materia di industrie pericolose ed insalubri, sia ancor più necessario curare energicamente l'effettiva osservanza ed applicazione delle norme già esistenti.

In considerazione di quanto sopra, e tenendo conto della necessità di un'attenta, ponderata disanima dei fatti, delle normative esistenti, delle reali possibilità di porre rimedio ai guasti in essere e di prevenire disastri futuri, personalmente riterrei più rispondente ed efficace — proprio per preparare un lavoro legislativo che potrebbe poi affrontare il Parlamento — l'organizzazione di una estesa ed esauriente indagine conoscitiva presso le Commissioni competenti, anzichè la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. Mi rendo conto tuttavia dell'esigenza di tranquillizzare le popolozioni della zona colpita, angosciate sia dal dramma subìto e tutt'ora in corso, sia dal continuo alternarsi di notizie contrastanti. È quindi assolutamente necessario ed urgente addivenire alla costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, un organismo certamente capace di tranquillizzare sia le popolazioni, sia il Parlamento stesso, compiendo un lavoro esauriente e pervenendo a conclusioni inoppugnabili. In tal senso si sono espresse, appunto, le Commissioni riunite industria e sanità con l'accoglimento in sede referente del disegno di legge n. 665.

Vero è che in taluni interventi presso le Commissioni riunite sono stati evidenziati difetti e incongruenze nell'articolato in questione; si è ritenuto tuttavia di dover abbandonare ogni esigenza di miglioramento del testo per affrettare l'approvazione della legge, evitando un rinvio alla Camera.

Nell'esprimere quindi, conclusivamente, l'invito ad approvare il disegno di legge numero 665 senza modifiche, mi corre l'obbligo di rammentare quell'aspetto del dramma di Seveso che forse è stato meno oggetto di attenzione, fino ad ora, in sede parlamentare: gli ingentissimi danni, al presente e per il futuro, per la produzione industriale di una zona densissima di fabbriche e di notevole rilievo nell'insieme delle capacità produttive della regione Lombardia. In relazione a tale considerazione, si deve evidenziare la seria difficoltà del compito che dovrà affrontare la Commissione parlamentare d'inchiesta; esprimiamo comunque piena fiducia che la Commissione supererà positivamente ogni difficoltà, mantenendo responsabilmente un necessario equilibrio fra eccessivi allarmismi da un lato e, dall'altro lato, un ottimismo superficiale che di fronte al dramma di Seveso sarebbe assai deprecabile.

Ribadisco pertanto l'invito ad approvare il disegno di legge proveniente dalla Camera ed accolto all'unanimità dalle Commissioni riunite industria e sanità del Senato, formulando l'auspicio che anche le imperfezioni e i difetti di una normativa non facilmente elaborata e concordata all'altro ramo del Parlamento possano essere superati — al momento della pratica attuazione di tale normativa — dalla sensibilità dei componenti la futura Commissione parlamentare d'inchiesta, la quale certamente opererà con la serietà e la ponderazione richieste dalla drammatica gravità della materia trattata, in tutte le sue implicazioni sociali, economiche ed umane.

VETTORI, *relatore*

PARTE II

ONOREVOLI SENATORI. — Le dimensioni assunte, col passare del tempo, dal disastro di Seveso, che ha manifestato una gravità sempre più preoccupante, hanno indotto la Camera dei deputati ad approvare, in un testo unificato, le proposte di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta contenute nei disegni di legge 165, 231 e 258 (della Camera); hanno indotto altresì le Commissioni riunite industria e sanità del Senato ad esaminare sollecitamente il testo proveniente dalla Camera — unitamente ai disegni di legge presentati al Senato nn. 94 e 220 — con la massima sollecitudine, concludendo rapidamente, sebbene con la necessaria ponderazione, i propri lavori nella sede referente.

Occorre infatti ricordare come in un primo momento prevalesse l'idea di limitarsi ad una indagine conoscitiva (senza quindi costituire una Commissione parlamentare di inchiesta) intesa a raccogliere elementi di informazione e di giudizio allo scopo di rivedere e integrare la legislazione industriale in generale, e più in particolare le normative che riguardano le industrie pericolose o insalubri. Ma il susseguirsi di notizie sempre più allarmanti sull'estendersi dell'area inquinata — con le tragiche ben note conseguenze per la popolazione e per le attività produttive — ha sollecitato una seria riflessione e un doveroso ripensamento sulle proposte di inchiesta parlamentare avanzate da più di un Gruppo. Si è fatta strada, con il susseguirsi degli eventi e delle polemiche scatenatesi sul piano scientifico e politico-amministrativo, anzitutto la convinzione che fosse necessario far luce in modo definitivo sulla sequenza temporale e sulla vera meccanica dell'incidente che ha determinato la fuga di sostanze tossiche dallo stabilimento della ICMESA; ma soprattutto la considerazione della maggiore incisività operativa propria di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che può consentire un più energico coordinamento dell'azione del Governo e una migliore acquisizione di dati ed elementi di valutazione al fine di rivedere e modificare la vigente legislazione nella materia.

Si deve in primo luogo sottolineare come in sede parlamentare sia alla Camera che al Senato non sia stato espresso alcun proposito inquisitorio nei confronti degli enti locali, che unitamente alla Regione hanno dimostrato di essere capaci di un intervento radicale ed energico, un intervento che si è generosamente proposto, nei limiti del possibile, di soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite e che si è preoccupato giustamente della ripresa delle attività produttive. Naturalmente, è chiaro che si è fatto il possibile entro i limiti di condizioni drammatiche per la natura e la portata dell'incidente, che ha colto tutti impreparati sul piano scientifico e tecnologico. Occorre quindi ribadire che quasi tutti i Gruppi parlamentari alla Camera hanno manifestato l'apprezzamento per l'operato della Regione e degli enti locali, e che pertanto l'effettuazione dell'inchiesta parlamentare è soprattutto finalizzata a ristabilir la fiducia negli abitanti delle zone colpite, a dar loro tutte le garanzie di chiarezza e di verità nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità, al fine di riportare ad un sereno rapporto fiduciario con l'ente pubblico persone scosse dal susseguirsi delle ripercussioni apparentemente sempre più gravi dell'incidente, preoccupate spesso da voci e supposizioni infondate, allarmate sempre per le incerte prospettive e per il loro avvenire. Bisogna infatti considerare che di fronte ai ripetuti tentativi di rompere gli sbarramenti che chiudono le zone inquinate, tentativi dettati da uno stato emotivo ben comprensibile, è necessario dare una risposta definitiva ed esauriente sulle possibilità e le modalità precise di recupero della zona colpita, sui tempi e i limiti della ripresa produttiva e del ripristino della vita sociale in tutta la sua pienezza. Anche sotto questo aspetto è evidente che solo una Commissione parlamentare d'inchiesta, con tutto ciò che tale istituto comporta, può soddisfare le legittime pretese di un chiarimento definitivo sulla sorte delle popolazioni colpite.

Sempre al fine di tranquillizzare la popolazione, molto opportunamente la lettera *e*)

dell'articolo 2 del testo pervenutoci dalla Camera prescrive di fare un bilancio preciso su ciò che si è fatto e su ciò che resta da fare per indennizzare i danneggiati e per ottenere dai responsabili il risarcimento dei danni.

Anche per quanto concerne la raccolta degli elementi di valutazione occorrenti per la revisione e l'integrazione della legislazione sulle industrie pericolose, nonchè della normativa sui controlli e sulle misure di urgenza in caso di incidente — le attività cioè prescritte dall'articolo 3 del testo della Camera — è evidente che, come si ripete, una Commissione parlamentare d'inchiesta costituisce uno strumento di incisivo controllo e quindi di stimolo e di impulso assai più efficace rispetto alla semplice indagine conoscitiva, specialmente trattandosi di coordinare e contemperare i contributi di diversi livelli della Pubblica amministrazione, non sempre solleciti nel venire a rapide intese per la predisposizione unitaria di un soddisfacente progetto legislativo.

Ci risulta infatti che sia il Ministero della sanità che quello del lavoro hanno iniziato la preparazione delle nuove normative; siamo però lontani, a quanto sembra, da una conclusione matura per un esame parlamentare.

Occorre infine tener presente che il disastro di Seveso ha sollevato in modo allarmante e ha reso irreversibile l'esigenza di una tutela del territorio e dell'ambiente che, superando la logica degli interventi di rimedio in occasione di particolari calamità, tenda invece ad una politica di ampia prospettiva che salvaguardi l'ambiente e i suoi equilibri anche per il futuro. Dobbiamo infatti tener conto che il ripetersi dei fenomeni di inquinamento di diversa natura su aree sempre più estese rischia di compromettere l'abitabilità e le stesse capacità produttive di vaste zone del Paese. Rispetto a questi gravi pericoli non costituiscono affatto una salvaguardia adeguata nè la legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico, nè la stessa legislazione sulle acque, sebbene di recente abbia trovato una sistemazione organica nella « legge Merli ». Il testo trasmesso dalla Camera sembra invece contenere indicazioni precise a questo riguardo: il già citato articolo 3 prevede che la Commissione possa raccogliere ogni utile elemento di valutazione « sui rischi potenziali derivanti da attività industriali nella globalità del processo produttivo ».

Non sfugga l'importanza decisiva di questa formulazione, che dischiude le più ampie prospettive di controllo, di intervento e di proposta all'attività della Commissione d'inchiesta.

Essa dovrà soffermarsi ad indagare su tutti gli aspetti connessi alle attività degli insediamenti industriali pericolosi e in particolare, è bene sottolinearlo, sia sulla fase della sperimentazione che sul prodotto finito: solo così si potrà condurre una seria ricognizione dei rischi che incombono oggi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Nello svolgimento dei compiti di carattere più generale, che l'articolo 3 affida alla istituenda Commissione, questa potrà altresì affidare, nel quadro di un armonico rapporto di collaborazione, alla Commissione speciale per i problemi ecologici l'esame di taluni argomenti che si riterrà di dover sottoporre ad una analisi maggiormente meditata e approfondita, anche in vista della elaborazione di provvedimenti legislativi. Una metodologia di lavoro, questa, suggerita dalla significativa osservazione, da condividere pienamente, contenuta nel parere espresso dalla stessa Commissione speciale sui problemi ecologici che, nei limiti dei poteri ad essa attribuiti dalla mozione istitutiva, ha dato un qualificante impulso all'approvazione del disegno di legge istitutivo dell'inchiesta.

Le Commissioni riunite industria e sanità hanno attentamente valutato il contributo di scelte alternative che forniscono i due disegni di legge n. 94 e n. 220, presentati al Senato. A tale riguardo si doveva soprattutto rilevare che il disegno di legge n. 220, di iniziativa di alcuni colleghi del Gruppo comunista, prevede la estensione dell'inchiesta parlamentare anche agli incidenti di Manfredonia e di Priolo. È evidente che a favore di tale estensione si ponevano considerazioni di completezza dell'indagine, di ampliamento del quadro complessivo degli inquina-

menti e dei danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini nel nostro Paese oltrechè, ovviamente, ragioni di giustizia obiettiva per quanto concerne un completo e definitivo accertamento di responsabilità anche per tali eventi e fenomeni.

In senso contrario si presentava invece la esigenza di pervenire al più presto possibile alla costituzione della Commissione d'inchiesta, tenendo conto del lungo tempo ormai trascorso dalla tragedia di Seveso, che consigliava di non frapporre ulteriori indugi, accogliendo il testo pervenuto dalla Camera senza modifiche.

Le Commissioni riunite industria e sanità hanno scelto la seconda alternativa, ed io stesso con piena convinzione raccomando la sollecita approvazione del testo proveniente dalla Camera, il disegno di legge n. 665, senza modifiche, anche per la considerazione che tale articolato sembra offrire concrete possibilità di estendere almeno l'esame, se non l'inchiesta, ai fatti di Priolo e Manfredonia.

Infatti, la necessità di accelerare il più possibile la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che si fa attendere ormai da un anno, è evidente a tutti. A tale riguardo bisogna aver presente le più recenti notizie, piuttosto allarmanti: la zona B risulta inquinata come la zona A, molti altri stabilimenti industriali possono chiudere da un momento all'altro, centinaia di lavoratori temono di perdere il posto. Al tempo stesso la zona inquinata potrebbe ulteriormente allargarsi, mentre già oggi animali domestici portatori del terribile veleno sono veicoli di pericolosa diffusione, come pure costituiscono veicoli di preoccupante e incontrollata diffusione gli spostamenti di terra contaminata. Tutto ciò è tanto più preoccupante quando si pensi alle quantità minime di diossina che sono sufficienti a provocare danni irreparabili all'organismo umano. Teniamo conto che il dottor Ton That Tung dell'ospedale Viet-duc di Hanoi pubblicò a suo tempo che le morti (soprattutto di cancro) nel Vietnam erano nella percentuale di 300 su ogni 1.000 persone contaminate. L'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra (situato fra l'altro in vicinanza del Gruppo svizzero che fece installare l'ICMESA in Italia) possiede tutta una documentazione — accessibile a tutti — sugli effetti della diossina, nella quale si dimostra come le conseguenze del veleno raggiungano la loro intensità massima uno o due anni dopo la contaminazione: si tratta di effetti impressionanti per l'epidermide, per i capelli, ed anche purtroppo per la frequenza di ascessi e tumori.

In tali drammatiche circostanze bisogna dare atto al Ministero della sanità di una pronta ed energica attività in soccorso della zona colpita, ad integrazione dell'opera della Regione Lombardia e sempre in pieno accordo con la Regione stessa. In particolare il Ministro della sanità, accogliendo la proposta della Commissione Cimmino, ha convocato a Roma esperti di diversi Paesi per una ulteriore acquisizione di informazioni concretamente utili. Attraverso questi incontri si cerca di fare il punto sui risultati delle ricerche e delle sperimentazioni sugli effetti della diossina, organizzate all'estero proprio a seguito del dramma di Seveso. All'insieme di tali attività di documentazione e di preparazione delle misure di decontaminazione hanno dato un importante contributo i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, funzionari del Ministero della sanità e tecnici della Regione Lombardia. In tale contesto si deve peraltro rilevare un minore apporto, rispetto a quanto era stato previsto, da parte della Comunità economica europea.

Non mi resta che concludere riaffermando la necessità che il Senato, tenendo ben presenti i gravi motivi di preoccupazione sopra ricordati, pervenga ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 665, nell'intesa che, ovviamente, con tale determinazione debbano intendersi in esso assorbiti i disegni di legge n. 94 e 220.

MINNOCCI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

11 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE: « *Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali* » (665).

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA

---

11 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE: « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle responsabilità sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano* » (94).

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA

---

11 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE: « *Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano) e ANIC di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti* » (220).

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

MURMURA

PARERI DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI

12 maggio 1977

DISEGNO DI LEGGE: « *Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali* » (665).

La Commissione,

rilevato che sui disegni di legge (nn. 94 e 220) di contenuto analogo presentati al Senato è stato già espresso in data 15 dicembre un parere ampiamente favorevole;

ribadito

che l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta appare pienamente giustificata dalla gravità del fatto verificatosi a Seveso e della serie di vicende ad esso succedutesi;

che quel fatto rappresenta un'allarmante manifestazione di ciò che potrebbe rivelarsi, in un futuro non lontano, un'alterazione permanente dell'equilibrio ecologico del Paese e che quelle vicende hanno mostrato la vulnerabilità delle strutture che dovrebbero garantire la difesa ambientale;

osservato

che il disegno di legge n. 665 dovrebbe esere opportunamente coordinato con i ricordati disegni di legge nn. 94 e 220 presentati al Senato, in quanto essi si riferiscono a taluni specifici eventi che sembrano riconducibili ad un'unica inquietante matrice;

che il Parlamento, attraverso il lavoro dell'istituenda Commissione d'inchiesta la quale, nel quadro di un armonico rapporto di collaborazione, potrà affidare all'esame della Commissione speciale per i problemi ecologici quegli argomenti di ordine generale che si riterrà opportuno sottoporre, anche in vista della elaborazione di provvedimenti legislativi, ad una più meditata e approfondita analisi, potrà essere messo in condizione di individuare i rimedi idonei a garantire un'efficace difesa dell'ambiente,

esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

FAEDO

---

15 dicembre 1976

DISEGNO DI LEGGE: « *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle responsabilità sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano* » (94).

La Commissione,

rilevato che l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta appare pienamente giustificata dalla gravità del fatto, cui il disegno di legge si riferisce, e dalla serie di eventi ad esso succedutisi;

notato, in particolare, che quel fatto rappresenta un'allarmante manifestazione di ciò che potrebbe rivelarsi, in un futuro non lontano, un'alterazione permanente dell'equilibrio ecologico del Paese e che quegli eventi hanno mostrato la vulnerabilità delle strutture che dovrebbero garantire la difesa ambientale,

esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto osservando che esso dovrebbe essere opportunamente coordinato, quanto all'oggetto dell'inchiesta, con il di-

segno di legge n. 220, in quanto entrambi i disegni di legge citati si riferiscono a taluni specifici avvenimenti che sembrano riconducibili ad un'unica inquietante matrice rispetto alla quale il Parlamento, attraverso il lavoro dell'istituenda Commissione di inchiesta, dovrà essere messo in condizioni di individuare adeguati rimedi idonei a garantire un'efficace difesa preventiva dell'ambiente.

FAEDO

---

15 dicembre 1976

DISEGNO DI LEGGE: « *Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano) e ANIC di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti* » (220).

La Commissione, rilevato che l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta appare pienamente giustificata dalla gravità del fatto cui il disegno di legge si riferisce e dalla serie di eventi ad esso succedutisi,

notato, in particolare, che quei fatti rappresentano allarmanti manifestazioni di ciò che potrebbe rivelarsi, in un futuro non lontano, una alterazione permanente dello equilibrio ecologico del Paese e che quegli eventi hanno mostrato la vulerabilità delle strutture che dovrebbero garantire la difesa dell'ambiente,

esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto osservando che esso dovrebbe essere opportunamente coordinato quanto all'oggetto dell'inchiesta con il disegno di legge n. 94, in quanto entrambi i disegni di legge citati si riferiscono a taluni specifici avvenimenti che sembrano riconducibili ad un'unica inquietante matrice rispetto alla quale il Parlamento, attraverso il lavoro dell'istituenda Commissione di inchiesta, dovrà essere messo in condizioni di individuare adeguati rimedi idonei a garantire un'efficace difesa preventiva dell'ambiente.

FAEDO

DISEGNO DI LEGGE (n. 665)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

Art. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta parlamentare per indagare e riferire al Parlamento sulle cause e responsabilità della fuga di sostanze inquinanti verificatasi il 10 luglio 1976 da un reattore installato nello stabilimento della società ICMESA, che ha interessato prevalentemente i comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio, in provincia di Milano.

Art. 2.

La Commissione deve accertare:

a) in base a quale licenza e per quale attività produttiva è stato installato ed ha operato sino al momento dell'incidente lo stabilimento della società ICMESA;

b) quale sia stata la effettiva produzione della ICMESA, a quali committenti e per quale uso destinata;

c) quali siano state le responsabilità, ad ogni livello centrale o locale, relative all'insediamento, alla sicurezza e alla nocività della produzione, dei controlli e di ogni altra misura indispensabile atta ad evitare le calamità;

d) quali sono state le conseguenze dell'incidente del 10 luglio 1976 sulla salute dei cittadini, sull'ambiente, sul territorio e sull'economia della zona;

e) quali provvedimenti sono stati presi o devono essere adottati per indennizzare i cittadini danneggiati dall'incidente del 10 luglio 1976 e per ottenere dai responsabili dello stesso il risarcimento dei danni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Inchiesta parlamentare sulla fuga di sostanze tossiche avvenuta il 10 luglio 1976 nello stabilimento ICMESA e sui rischi potenziali per la salute e per l'ambiente derivanti da attività industriali

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

La Commissione, sulla base degli accertamenti eseguiti, tenuto conto dello stato attuale degli insediamenti industriali sul territorio nazionale e della normativa vigente, raccoglierà elementi di valutazione sui rischi potenziali derivanti da attività industriali, nella globalità del processo produttivo, al fine di formulare proposte per una più efficace normativa a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, per l'equilibrio dell'ambiente naturale, nonchè per assicurare servizi adeguati ed efficaci controlli.

Art. 4.

La Commissione è composta da quindici deputati e quindici senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno, un presidente, due vicepresidenti e un segretario.

La Commissione si avvale della collaborazione di esperti da essa designati.

Art. 5.

La Commissione decide a maggioranza sulla pubblicità delle singole sedute.

Art. 6.

Entro sei mesi dal suo insediamento la Commissione terminerà i propri lavori e presenterà alle Camere la relazione conclusiva.

Ogni due mesi la Commissione informerà le presidenze della Camera dei deputati e del Senato dello stato dei propri lavori.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).
Art. 7.	Art. 7.
La Commissione procede all'indagine ed agli esami, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.	*Identico.*
Art. 8.	Art. 8.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.	*Identico.*
Art. 9.	Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*

DISEGNO DI LEGGE (n. 94)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUZZATO CARPI ED ALTRI

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle responsabilità sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per indagare e riferire al Parlamento sul disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati nominati di comune accordo dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Nel caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare i Presidenti delle due Camere provvedono alle relative sostituzioni.

La Commissione elegge nel suo seno un Presidente, due Vice Presidenti e un Segretario.

Art. 2.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha i seguenti compiti:

1) accertare:

a) quali autorizzazioni hanno permesso l'insediamento della ditta ICMESA in Meda e la validità delle motivazioni addotte a giustificazione del consenso;

b) i cicli lavorativi, i prodotti impiegati, quelli ottenuti e la loro destinazione;

c) le cause della rottura del reattore che ha provocato lo sprigionamento del gas tossico;

d) la corretta applicazione delle norme di controllo e la funzionalità delle misure di sicurezza sanitaria per le persone e l'ambiente;

e) le responsabilità a tutti i livelli;

2) proporre provvedimenti idonei a garantire la prevenzione di eventi che pongono in pericolo i lavoratori di industrie chimiche e le popolazioni dei territori interessati.

Art. 3.

La Commissione di inchiesta terminerà i suoi lavori entro 4 mesi dalla data del suo insediamento, depositando la propria relazione presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la pubblicazione.

Art. 4.

La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 5.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno ripartite a metà tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE (n. 220)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MERZARIO ED ALTRI

Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano) e ANIC di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta allo scopo di accertare le cause, le conseguenze e le responsabilità degli incidenti verificatisi:

nel comune di Seveso (Milano), quando da un reattore installato nello stabilimento della società ICMESA sono fuoriuscite sostanze inquinanti contenenti una rilevante quantità di dioxina;

nel comune di Manfredonia (Foggia) a causa dello scoppio di un impianto ANIC, con la fuoriuscita di una nube di arsenico;

nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) in relazione al diffuso stato di inquinamento provocato da alcuni impianti industriali.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) in base a quali licenze, da quali autorità rilasciate, per quali attività produttive sono stati installati ed hanno operato sino al momento degli incidenti gli stabilimenti della società ICMESA di Seveso, dell'ANIC di Manfredonia, della zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa), appurando altresì per la ICMESA le partecipazioni al capitale originario della società proprietaria;

b) quali fossero le effettive produzioni, a quali committenti e per quali usi destinate;

c) se e quali controlli sono stati esercitati dai pubblici poteri sull'attività delle predette aziende e se, anteriormente alla data degli eventi si erano verificati incidenti e inquinamenti e con quali conseguenze;

d) quali sono state le conseguenze degli incidenti, quali i rimedi approntati, quali le misure adottate per tutelare, nell'immediato e per l'avvenire, la incolumità e la salute degli abitanti delle zone e per ripristinare e garantire l'equilibrio dell'ambiente naturale;

e) quali provvedimenti sono stati e devono essere adottati per indennizzare i cittadini danneggiati dagli incidenti, per ottenere dai responsabili il risarcimento di tali danni e per assicurare la ripresa economica delle zone.

Art. 2.

La Commissione, sulla base degli accertamenti eseguiti, considerato lo stato attuale degli insediamenti industriali sul territorio nazionale e la normativa vigente in materia di installazione, gestione e controllo delle atività produttive che comportano l'impiego o la produzione nelle fasi sia intermedie sia finali del ciclo, di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o dannosi per la salute dei lavoratori e dei cittadini, nonchè per l'equilibrio dell'ambiente naturale, formulerà, altresì, proposte per una migliore e più efficace tutela di tali beni.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. La Commissione elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e due segretari.

La Commissione potrà avvalersi della opera di personale di adeguata qualificazione

scientifica e professionale, da essa stessa designato.

Art. 4.

Le sedute della Commissione sono pubbliche.

La Commissione può decidere, con la maggioranza dei tre quarti, a quali sedute o parti di esse non sia ammesso il pubblico.

Art. 5.

Entro sei mesi dal suo insediamento, la Commissione presenterà alle Camere una prima relazione sull'oggetto specificato all'articolo 1 della presente legge.

Entro otto mesi dal suo insediamento, la Commissione terminerà i propri lavori e presenterà alle Camere la relazione conclusiva.

Art. 6.

La Commissione procede all'indagine ed agli esami, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*